

## **INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING (ex art. 5 lett. e) D.Lgs. 24/2023)**

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e concisa sul canale di segnalazione interno messo a disposizione da Favero Health Projects S.p.a. per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro, nonché sul canale, sulle procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito <https://www.favero.it>;
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le sedi della Società;
- inserimento nell'area intranet aziendale.

### **Soggetti legittimati**

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 24/2023, ossia:

- tutti i dipendenti della Società;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, etc.);
- i lavoratori occasionali;
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti e consulenti;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (c.d stakeholders).

### **Estensione della tutela**

La tutela dei segnalanti è garantita:

- quando il rapporto giuridico con Favero Health Projects è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- dopo la cessazione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

### **Le segnalazioni ammesse**

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare violazione di normative nazionale o dell'Unione Europea, e segnatamente:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (c.d. reati presupposto), o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Favero Health Projects S.p.a. (Codice Etico, procedure aziendali);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: APPALTI PUBBLICI; SERVIZI, PRODOTTI E MERCATI FINANZIARI E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO; SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI; SICUREZZA DEI TRASPORTI; TUTELA DELL'AMBIENTE; RADIOPROTEZIONE E SICUREZZA NUCLEARE; SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI E SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI; SALUTE PUBBLICA; PROTEZIONE DEI CONSUMATORI; TUTELA DELLA VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE (AD ES. LE FRODI, LA CORRUZIONE E QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ ILLEGALE CONNESSA ALLE SPESE DELL'UNIONE);
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, TFUE (IN MATERIA DI CONCORRENZA E DI AIUTI DI STATO, DI IMPOSTA SULLE SOCIETÀ);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati.

Non sono ammesse segnalazioni aventi ad oggetto notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, ovvero acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

### **Misure di protezione**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 e 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Favero Health Projects S.p.a. osserverà l'obbligo di riservatezza ed il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Le tutele di cui sopra non operano in caso di sentenza penale, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

In tali casi al segnalante/denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare.

L'archiviazione ovvero la sentenza di secondo grado favorevole al segnalante non fa venir meno le tutele.

## **1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO**

In ottemperanza agli obblighi di legge, ed in particolare in ossequio al D.Lgs. 24/2023 (17/12/2023) si è dotata di un canale interno per le segnalazioni di illeciti conformi alla Direttiva UE al D.Lgs. 24/2023 e al GDPR.

Attualmente pertanto il sistema interno di segnalazione è costituito dal portale "Wallbreakers™" che consente di effettuare la segnalazione:

- ⇒ in modalità scritta;
- ⇒ in modalità orale;
- ⇒ mediante richiesta di incontro diretto.

La segnalazione viene gestita da un organo esterno, e segnatamente da WARRANT HUB S.p.A., soggetto appositamente individuato, nominato e qualificato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia, e che è stato designato Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico riferimento ai dati trattati in sede di gestione delle segnalazioni whistleblowing.

### **1.1 Iter procedurale**

La segnalazione è veicolata dal portale "Wallbreakers™" accessibile dal sito internet aziendale [www.favero.it](http://www.favero.it).

#### Ricezione della segnalazione

A seguito della Segnalazione il Gestore invia al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa. Al segnalante è rilasciato un codice/ticket col quale può accedere in qualunque momento allo stato della segnalazione

#### Verifica preliminare

Ricevuta la segnalazione, il Gestore provvede alla verifica di procedibilità, valutando se la stessa rientri sotto il profilo oggettivo e soggettivo nell'ambito di applicazione della normativa.

In caso di esito negativo, il Gestore provvede ad archiviare la segnalazione dandone comunicazione al Segnalante con indicazione dei motivi.

In caso di esito positivo, il Gestore procede alla ulteriore verifica di ammissibilità, valutando se risultino esplicitate

- le circostanze di tempo e luogo relative al fatto segnalato;
- le modalità con cui il Segnalante è venuto a conoscenza del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

In caso di esito negativo, il Gestore provvede ad archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante con indicazione dei motivi.

#### Istruttoria

Se all'esito della verifica preliminare la Segnalazione risulta procedibile e ammissibile, il Gestore del canale interno condivide la segnalazione con il Referente interno, tramite il quale:

- individua le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione per la raccolta di documenti e di informazioni utili;
- coinvolge soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- provvede all'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

Il Gestore inoltre può richiedere ulteriori informazioni o documenti al Segnalante.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

#### Riscontro al Segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la fondatezza della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo). Il successivo esito delle ulteriori verifiche (archiviazione o accertamento fondatezza segnalazione) viene in ogni caso comunicato al Segnalante.

E' sempre ammesso richiedere un incontro con il soggetto Gestore delle segnalazioni.

### **1.2 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **2. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO**

Il canale di segnalazione esterna è istituito presso l'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- mediante piattaforma informatica;
- oralmente attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- mediante incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

### **2.1 Condizioni per la segnalazione esterna**

I segnalanti sono incoraggiati a utilizzare in via privilegiata il canale interno e possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica, solo al ricorrere di ben definite condizioni.

La persona segnalante può utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica.

## **2.2 Iter procedurale**

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, l'ANAC svolge le seguenti attività:

- fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione;
- avvisa la persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dal ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudichi la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

## **3. DIVULGAZIONE PUBBLICA. CONDIZIONI**

La persona segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **4. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE**

I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per effettuare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.